

Modifica dell'ordine dei beneficiari

per il pagamento degli averi di vecchiaia e capitali di decesso in caso di decesso

1. Persona assicurata

Cognome, nome _____

Via, n. _____

NPA, luogo _____

Indirizzo e-mail (per chiarimenti) _____

No. tel. _____

N. AVS _____

Nome del datore di lavoro _____

Indirizzo del datore di lavoro _____

2. Erklärung der versicherten Person

Con il presente modulo di richiesta desidero avvalermi del diritto di adeguamento del mio contratto previdenziale in riferimento all'ordine dei beneficiari (ai sensi dell'art. 16.1/16.4 del regolamento di previdenza), modificandolo come indicato di seguito.

Avvertenza:

Una modifica dell'ordine dei beneficiari consente ai sensi dell'articolo 16.4 del regolamento di previdenza di adeguare liberamente le quote e l'ordine **all'interno di un gruppo di beneficiari**. L'ordine dei gruppi di beneficiari non può essere invece modificato.

Gruppo di beneficiari 1 (regolamento di previdenza art. 16.1, lett. b-d)

Ordine dei beneficiari per il pagamento dell'avere di risparmio / capitale di decesso:		Assegnazione delle quote in percentuale
Gruppo 1	1) conviventi non coniugati che soddisfano le condizioni previste dal regolamento di previdenza, in loro mancanza	
	soggetti a cui il deceduto ha provveduto in maniera determinante, in loro mancanza	
	figli, in loro mancanza	

Cognome	Nome	Data di nascita	Grado di parentela/rapporto
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

1) Per le prestazioni a favore di partner conviventi non coniugati, è sempre necessario compilare il modulo "Convenzione di sostentamento" e inviarne una copia alla PAT BVG.

Gruppo di beneficiari 2 (regolamento di previdenza art. 16.1, lett. e-f)

Ordine dei beneficiari per il pagamento dell' avere di risparmio / capitale di decesso:		Assegnazione delle quote in percentuale
Gruppo 2	genitori, in loro mancanza	
	fratelli e sorelle, in loro mancanza	

Cognome	Nome	Data di nascita	Grado di parentela/rapporto

Gruppo di beneficiari 3 (regolamento di previdenza art. 16.1, lett. g)

Ordine dei beneficiari per il pagamento dell' avere di risparmio / capitale di decesso:		Assegnazione delle quote in percentuale
Gruppo 3	gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici	

Cognome	Nome	Data di nascita	Grado di parentela/rapporto

Ripartizione nel caso venga meno un beneficiario

Se è stata scelta un' assegnazione di quote percentuali dello stesso valore, nel caso venga meno una categoria di beneficiari, la quota che si rende disponibile deve essere assegnata alle categorie di persone rimanenti all' interno del gruppo di aventi diritto:

in quote uguali
 ponderata in base all' assegnazione stabilita delle quote percentuali
 altra scelta:

3. Conferma e firma

Con la presente dichiarazione revoco tutti gli ordini di beneficiari rilasciati in precedenza. Determinanti per il pagamento alle persone beneficiarie sono in ogni caso i rapporti al momento del decesso dell'assicurato e il regolamento di previdenza valido in quel momento.

Luogo e data

Firma della persona assicurata

4. Estratto dal Regolamento di previdenza, in vigore dal 1.1.2025

(Nessun diritto alla completezza; le disposizioni secondo il regolamento di previdenza precedono in ogni caso il seguente estratto.)

16. CAPITALE IN CASO DI DECESSO

16.1 Diritto

In caso di decesso di una persona assicurata attiva o di un beneficiario di rendita d'invalidità o di vecchiaia, diventa esigibile un capitale in caso di decesso. I superstiti hanno diritto al capitale in caso di decesso, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine riportato di seguito:

Let.	Ordine
a)	coniuge, in sua assenza
b)	conviventi non coniugati che soddisfino almeno le condizioni previste al punto 14.1, lettere a, b, e, f, in loro assenza
c)	soggetti a cui il deceduto ha provveduto in maniera determinante, in loro assenza
d)	figli, in loro assenza
e)	genitori, in loro assenza
f)	fratelli e sorelle, in loro assenza
g)	gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici

16.2 Ammontare

Il capitale in caso di decesso corrisponde

- alla prestazione di uscita alla fine del mese di decesso, al netto del valore attuale delle restanti prestazioni per i superstiti maturate, in caso di decesso di una persona assicurata attiva; senza che diventi esigibile una rendita per il coniuge o il convivente. In questo caso, le somme di acquisto senza interessi versate durante la durata del rapporto di previdenza in corso con la PAT BVG non vengono considerate nella determinazione della prestazione d'uscita e vengono corrisposte in via supplementare. I prelievi di capitale, le riscossioni anticipate per proprietà di abitazioni e i trasferimenti di averi di vecchiaia in conseguenza di un divorzio vengono compensati con le proprie somme per l'acquisto. Le prestazioni di ingresso e gli acquisti conferiti derivanti da rapporti previdenziali precedenti non valgono come somme di acquisto.
- alle somme di acquisto senza interessi versate durante la durata del rapporto di previdenza in corso con la PAT BVG, in caso di decesso di una persona assicurata attiva e di esigibilità di una rendita per il coniuge o il convivente. I prelievi di capitale, le riscossioni anticipate per proprietà di abitazioni e i trasferimenti di averi di vecchiaia in conseguenza di un divorzio vengono compensati con le proprie somme per l'acquisto. Le prestazioni di ingresso e gli acquisti conferiti derivanti da rapporti previdenziali

precedenti non valgono come somme di acquisto. Qualora, secondo il piano previdenziale, sia assicurato un ulteriore capitale di decesso nell'ammontare dell'aver di vecchiaia esistente alla fine del mese del decesso, le somme di acquisto non vengono versate separatamente.

- all' avere di vecchiaia accumulato fino alla data di invalidità, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento, in caso di decesso di un beneficiario di rendita di invalidità;
- all' avere di vecchiaia accumulato fino alla data di pensionamento, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento, in caso di decesso di un beneficiario di rendita entro 5 anni dal versamento della prima rendita di vecchiaia.
- ai contributi e versamenti volontari pagati dall' assicurato se sono presenti beneficiari di cui al punto 16.1, lettera g).

16.3 Prova

La PAT BVG può richiedere l'esibizione di documenti a riprova dei diritti rivendicati. L'onere della prova spetta in ogni caso al beneficiario.

16.4 Dichiarazione clausola beneficiaria

L'assicurato può modificare l'ordine di successione dei componenti dei gruppi di beneficiari b-d, e-f oppure g di cui al punto 16.1 oppure stabilire per iscritto le quote di ciascuno. A tal proposito fa fede l'ultima comunicazione inoltrata alla cassa pensione. In mancanza di una tale comunicazione il diritto sarà esercitato nell'ordine indicato al punto 16.1 fermo restando che, in presenza di più aventi diritto all'interno dei singoli gruppi di beneficiari, la prestazione sarà suddivisa in parti uguali.

16.5 Assicurazione di capitale supplementare in caso di decesso

Qualora in base al piano previdenziale l'assicurazione preveda un capitale in caso di decesso supplementare dell'ammontare dell'aver di vecchiaia disponibile alla fine del mese di decesso e si verifichi il decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita di invalidità, questo capitale in caso di decesso viene versato solo se diventa esigibile una rendita per coniuge, convivente o orfani. Se un capitale aggiuntivo in caso di decesso è assicurato in percentuali del salario assicurato, questo viene versato indipendentemente dal fatto che una rendita per coniugi, partner o orfani sia dovuta o meno.

Le persone aventi diritto hanno diritto alla prestazione nello stesso ordine di cui al punto 16.1. Salvo comunicazione scritta ai sensi del punto 16.4.

**Personalvorsorgestiftung
der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG**

Direzione e previdenza

PAT BVG
Frongartenstrasse 9
9001 St.Gallen

Tel. +41 71 556 34 00
www.pat-bvg.ch
info@pat-bvg.ch